



# *Ministero della Giustizia*

## **INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-04365 DEL DEP. ASCARI ED ALTRI (res. n. 428 del 14 febbraio 2025)**

### **R I S P O S T A**

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto gli Onorevoli interroganti formulano quesiti specifici in merito allo stato dei pagamenti dei compensi spettanti ai difensori di persone ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, evidenziando le ricadute negative che tale ritardo può produrre in termini di violazione del diritto di difesa dei cittadini meno abbienti.

Per rispondere ai quesiti posti occorre innanzitutto premettere che le spese per i compensi da erogare ai difensori di soggetti ammessi, nell'ambito dei processi penali e civili, al patrocinio a spese dello Stato rientrano tra le c.d. spese di giustizia.

Il pagamento delle spese di giustizia segue le regole generali di contabilità di Stato, come previsto dall'articolo 21, comma 2, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, a norma del quale "al pagamento delle spese di giustizia si provvede secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilità generale dello Stato".

L'iter di liquidazione e pagamento delle spese è articolato e complesso, in quanto prevede l'intervento di diversi uffici ed unità operative e trova la sua regolamentazione nel d.P.R. n. 115/2002.

Come noto, alla Direzione generale degli affari interni di questo Ministero è, tra l'altro, attribuita la gestione: i) del capitolo di bilancio 1360 "spese di giustizia", sul quale vengono stanziati i fondi necessari al pagamento sia degli avvocati che svolgono la difesa dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, sia della generalità delle spese processuali (quali, ad esempio, quelle per notifiche di atti giudiziari, consulenti, periti, traduttori, custodi, giudici popolari, testimoni, trasferte per il compimento di atti processuali); ii) del capitolo 1363 "spese di giustizia per l'intercettazione di conversazioni e comunicazioni", sul quale vengono stanziati i fondi necessari a coprire il fabbisogno sia delle cd. prestazioni obbligatorie - che, ai sensi dell'art. 96, comma 1, del d. lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), come modificato dall'art. 1, comma 88 della legge n. 103 del 2017, sono quelle "a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie – sia delle cd. prestazioni funzionali, correlate al noleggio degli apparati impiegati per le operazioni di intercettazione ritenute dal P.M. procedente (e dal Gip che le autorizza) indispensabili nel corso delle indagini preliminari.

Tutte le spese di giustizia vengono pagate a fronte di un decreto di pagamento emesso dal magistrato competente, ai sensi del d.P.R. 115/2002; atto, questo, di natura giurisdizionale ed in quanto tale impugnabile con il rimedio dell'opposizione.

La predetta Direzione Generale è ordinatore primario di spesa: adotta ordini di accreditamento a beneficio della rete dei funzionari delegati al pagamento delle spese di giustizia (art.165 TUSG), presenti presso tutte le Corti di appello, tutte le Procure generali della Repubblica, le Procure della Repubblica e i Tribunali di maggiori dimensioni, sulla scorta delle indicazioni previsionali di fabbisogno pervenute con cadenza quadrimestrale dai medesimi funzionari entro le scadenze disposte dalle circolari della Direzione generale stessa.

Nel periodo immediatamente successivo alla scadenza del termine assegnato per le indicazioni di fabbisogno la Direzione generale dà corso alla tempestiva

predisposizione dei decreti di impegno per spesa delegata e, successivamente, dei conseguenti ordini di accreditamento, a valere sui capitoli sopra indicati, e per le somme richieste dai funzionari delegati nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Questi ultimi, nella qualità di ordinatori secondari di spesa, sono le unità operative che provvedono ad evadere le molteplici fatture emesse dai diversi creditori, a fronte di prestazioni rese a titolo di spese di giustizia.

Giova aggiungere che la spesa di giustizia è, per sua natura, obbligatoria, derivando direttamente dall'esercizio dell'attività giurisdizionale, piuttosto variabile e non prevedibile, in quanto condizionata dalle numerose e diversificate esigenze processuali, nonché dai tempi con cui gli uffici giudiziari procedono alla liquidazione della spesa (che, come detto, avviene con decreto del magistrato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002), sulla quale questa Amministrazione non può in alcun modo interferire.

Ora, la criticità cui fanno riferimento gli Onorevoli interroganti è emersa nell'ottobre 2024 e vi si è fatto fronte con fondi stanziati nello stesso anno.

Essa è stata per l'appunto fronteggiata attraverso lo stanziamento di nuovi fondi, cui si è provveduto con l'art. 6, comma 3 del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, che ha disposto che *“Al fine di assicurare la funzionalità del sistema giudiziario e dei relativi servizi istituzionali, le risorse di bilancio del Ministero della giustizia destinate alle spese di giustizia e per intercettazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, sono incrementate di euro 95.724.000 per l'anno 2024”*.

Con DMT n. 259034 del 20 dicembre 2024 sono state quindi assegnate al capitolo 1360, a valere sull'esercizio 2024, risorse pari, in termini di competenza e di cassa, a 75.724.000 euro.

In data 23 gennaio 2025, poi, l'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della giustizia ha comunicato di aver provveduto alle necessarie scritture contabili sul sistema informativo.

All'esito di tale ultimo provvedimento, la competente articolazione ministeriale ha provveduto infine ad accreditare alla rete dei funzionari delegati sul capitolo 1360 la somma predetta, rendendo disponibili le risorse necessarie per il pagamento delle fatture relative all'anno 2024.

Peraltro, al fine di garantire il ripianamento dei debiti pregressi al 31 dicembre 2024, il Dicastero si è attivato per richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze ulteriori risorse provenienti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'art. 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 96.

Si rimarca, dunque, che l'Amministrazione non è rimasta inerte, adottando ogni iniziativa di propria competenza per assicurare il soddisfacimento delle legittime pretese dei professionisti interessati.

Il Ministro  
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)